



Gli esperti del Sole 24 Ore rispondono alle domande dei lettori sulla responsabilità solidale negli appalti: fino alle 18 di oggi, attraverso il sito del Sole (www.ilssole24ore.com/appalti-responsabilita), è possibile inviare i quesiti, scegliendo tra i seguenti argomenti: la responsabilità solidale su base a tre, le imposte, la responsabilità solidale contributiva, quella per la sicurezza sul lavoro, gli obblighi per il committente. Rispondono gli esperti Alessandro Rota Porta, Ornella Lacqua, Benedetto Santacrose, Gabriele Taddia, Laura Savelli. Le risposte saranno pubblicate sul Sole 24 Ore e, a seguire, sul sito

ONLINE

Il modello per autocertificare



La guida continua su internet: in due video, Benedetto Santacrose spiega la decorrenza delle nuove regole e che cosa devono fare committente e appaltatore per evitare di essere coinvolti in una frode fiscale del subappaltatore. Online è disponibile anche un modello di autocertificazione predisposto dall'Ance

www.ilssole24ore.com/appalti-responsabilita

In collaborazione con:

TG5

RADIO 24

A SALVADANO

L'informazione è di servizio

L'appuntamento con l'informazione di servizio è su Radio 24 dal lunedì a venerdì alle 12.15 con Salvatore. Durante la trasmissione, condotta da Debora Rosciani, gli ascoltatori possono intervenire in diretta sui temi affrontati chiamando il numero 800240024. Ogni puntata può essere ascoltata anche in differita attraverso il sito www.radio24.it nella sezione Podcast.

RADIO 24

Responsabilità negli appalti

→ Dopo il decreto sviluppo 83/2012

I TIPI DI OBBLIGHI

LE SOLUZIONI E LA PA

pag. 34

pag. 35

Responsabilità in solido: così la difesa

L'impresa può tutelarsi dall'obbligo che coinvolge versamenti fiscali, paghe, contributi e sicurezza

Alessandro Rota Porta

Lo scenario normativo che disciplina gli appalti è in continua evoluzione ed è costituito da un puzzle di disposizioni di difficile raccordo tra loro: un groviglio di regole tra le quali i soggetti coinvolti sono costretti a districarsi, rischiando pesanti conseguenze in tema di responsabilità solidale e sotto il profilo sanzionatorio. La mancanza di un testo unitario che faccia da contenitore delle diverse norme intervenute in questo ambito ha spesso avuto come risultato l'aumento dei vincoli solidaristici della filiera dell'appalto, senza adeguati strumenti che possano manovrare in maniera agevole il responsabile in solido.

La finalità di questa Guida è proprio quella di mettere ordine nella recente evoluzione legislativa e di fornire ai committenti e appaltatori gli spunti operativi per evitare il coinvolgimento nel regime di solidarietà, che si estende ormai a 360 gradi ai profili retributivi, contributivi, fiscali e di sicurezza sul lavoro: un'esigenza sempre più sentita dal momento che le aziende ricorrono con frequenza all'outsourcing di processi produttivi o di servizi, attraverso contratti di appalto.

Il fronte fiscale

Sono essenzialmente due i fronti interessati dalle recenti modifiche. Il primo, sugli aspetti fiscali, è quello che riguarda l'obbligazione in solido, in caso di appalti di opere o di servizi, che lega l'appaltatore e il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, a versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e l'Iva riferite alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto: dopo il vero e proprio vuoto legislativo che si era creato con la modifica al comma 28 dell'articolo 35 del D.Lgs. 2006/04 opera del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012), è intervenuto il primo decreto sullo sviluppo (D.L. 83/2012). Infatti, la versione preigente del testo consentiva - attraverso una formulazione alquanto generica - l'esenzione dal regime della solidarietà solo nel caso in cui l'appaltatore avesse dimostrato «di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».

Il D.L. 83/2012 ha in parte corretto questa critica con l'indicazione di alcuni strumenti di verifica (attestazione/asseverazione)

propedeutici al pagamento del corrispettivo, sebbene - all'atto pratico - presentino delle difficoltà di attuazione, con il rischio di inciampi nei pagamenti.

Il fronte del lavoro

La seconda modifica alla materia della responsabilità solidale (articolo 29 della legge Biagi) è invece avvenuta con il decreto sulle semplificazioni varato a inizio anno (D.L. 5/2012), poi ridisegnato dalla riforma del lavoro (comma 31, articolo 4, della legge 92/2012). In primo luogo, il legislatore ha puntato a precisare che il vincolo della solidarietà sui profili retributivi (comprese le quote di Tfr), previdenziali e assistenziali si riferisce al periodo di esecuzione dell'appalto.

Sono state introdotte poi alcune esimenti dall'alveo della responsabilità, escludendo le sanzioni civili che possono essere ascritte al solo responsabile dell'adempimento e infine attenuando con qualche garanzia il preminente regime, secondo il quale il mero affidamento di un appalto comporta la responsabilità in capo al committente, sebbene non abbia commesso alcuna irregolarità. Queste tutele consistono nell'attribuzione al Ccnl del compito di individuare procedure ad hoc di verifica della regolarità degli appalti, e nel coinvolgimento dei soggetti chiamati a rispondere per incapienza dei beni di chi esegue l'opera, in caso di contenzioso nella materia.

Secondo questa disposizione, il debitore solidale (committente/imprenditore o datore di lavoro), chiamato a rispondere in sede giudiziale del pagamento con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, può proporre un'eccezione con la quale chiede che sia preventivamente escluso il patrimonio di questi ultimi.

In queste ipotesi, anche se il giudice accerta la responsabilità solidale, l'azione esecutiva può essere promossa nei confronti del committente solo dopo che l'esecuzione verso il fornitore del responsabile ha dato esito infruttuoso. Inoltre, la norma conferma una procedura già esperibile nei casi di responsabilità solidale, che consiste nella possibilità da parte del committente, chiamato a rispondere al posto del responsabile, di richiedere la restituzione di quanto pagato attraverso l'azione di regresso.

Il meccanismo



01 Il contratto di appalto a regola d'arte

1) L'appalto di opere e di servizi è il contratto con cui l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, a favore del committente.

2) Per contrarre un appalto «genuno» occorre:
- un'organizzazione di mezzi in capo all'appaltatore;
- l'esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati in capo all'appaltatore;
- l'assunzione del rischio d'impresa.



02 Quando si applica la responsabilità solidale

COMMITTENTI IMPRENDITORI O DATORE DI LAVORO

Nei confronti degli appaltatori e/o subappaltatori rispondono per:
- trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr);
- contributi;
- premi assicurativi.

LA PRESCRIZIONE
2 anni Il vincolo della solidarietà si prescrive in 2 anni dalla fine dell'appalto: è il termine per l'azione dell'Inps e dell'Inail verso il responsabile solidale.
5 anni Per il recupero contributivo nei confronti del datore inadempiente la prescrizione è quinquennale.

APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

Rispondono (salvo verifica) per ritenute fiscali e Iva. Il committente non è coinvolto nella solidarietà ma se non verifica il versamento scatta una sanzione da 5mila a 200mila euro. L'appaltatore e il subappaltatore non opera per le sanzioni civili per inadempimenti retributivi e contributivi.

LA PRESCRIZIONE
Non c'è prescrizione per la responsabilità solidale in materia fiscale; opera però l'ordinaria decadenza.
4 anni Decadenza al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
5 anni Decadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla.



03 Appalto di lavoro: sanzioni anche per il committente

APPALTO ILLECITO

L'appalto che non rispetta i requisiti di legge è illecito e il lavoratore può chiedere l'assunzione in capo all'effettivo utilizzatore. Sanzioni civili e penali per utilizzatore e somministratore (ammenda di 50 euro per lavoratore e per giornata).

APPALTO FRAUDOLENTO

Si configura se c'è l'intento specifico di eludere le norme di legge o del Ccnl applicato al lavoratore. In aggiunta alle sanzioni per il caso dell'appalto illecito, l'ammenda è maggiorata di 20 euro.

www.formazione.ilssole24ore.com

CSR & SUSTAINABILITY MANAGEMENT

Responsabilità e sostenibilità d'impresa come leve per la crescita e l'innovazione

Master di specializzazione - 5 weekend non consecutivi
Milano, dal 9 novembre 2012 - 2ª edizione

Brochure e scheda d'iscrizione
WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM

Segui su

Servizio Client
Tel. 02 7604.0007
Fax 02 7604.0081
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO SOLE

Il Sole 24 Ore Formazione ed Eventi
Milano - via Marelli, 31
Roma - piazza del Veduggione, 23
Per informazioni e iscrizioni: 02 7604.0007

ANALISI

Lo Stato non deve delegare ai privati il ruolo di controllori

di Benedetto Santacrose

La scelta operata da qualche anno dal legislatore nazionale di delegare all'impresa tutta una serie di verifiche e di controlli che - per ampiezza e ingenuità - sono propri dello Stato va rimeditata e limitata alle situazioni in cui i dati e le informazioni richieste sono già per ragioni giuridiche o commerciali in possesso del soggetto obbligato ovvero siano facilmente reperibili in modo automatico da pubbliche amministrazioni. Questa tendenza normativa ha trovato il suo apice nella disciplina degli appalti pubblici e privati in cui è stata prevista nel tempo un ampliamento del principio di solidarietà passiva sia in ambito fiscale, contributivo e antitrust.

Forse qualcosa sta cambiando, e una prima rimeditazione sul tema è quello che è avvenuto in modo piuttosto repentino (da marzo a ottobre) in materia di solidarietà fiscale negli appalti privati di opere e servizi. Il legislatore, di fronte a un crescente fenomeno di frode che caratterizza gli specifici contratti e che è direttamente collegato a una tendenza di esternalizzazione di alcuni servizi d'impresa, ha deciso nel 2006 di introdurre una responsabilità solidale collegata ai lavoratori dipendenti. Nel 2012 con il D.L. 16 ha modificato la predetta responsabilità estendendola anche all'Iva. La norma, così come era concepita, richiedeva all'appaltatore/committente delle verifiche, in particolare in materia Iva, pressoché impossibili: in pratica, l'appaltatore/committente doveva ottenere dal fornitore informazioni contabili per verificare se era stata da quest'ultimo correttamente liquidata l'Iva connessa alle prestazioni ricevute.

Questa disposizione dai confini più che incerti è stata (in tempi da record) sostituita dal D.L. 83/2012 che ha limitato la solidarietà ai rapporti tra appaltatore e subappaltatore e introdotto una sanzione per il committente. Secondo la norma, questi effetti si possono limitare se l'appaltatore/committente acquisisce una documentazione dal proprio fornitore: documentazione sostituita da un'asseverazione del responsabile del caso o di un professionista abilitato. Successivamente le Entrate - rendendosi conto delle criticità collegate agli adempimenti richiesti agli appaltatori/committenti - con la circolare 40/E/2012 hanno consentito di sostituire l'acquisizione della documentazione o l'asseverazione con il rilascio da parte del fornitore di un'autocertificazione. L'autocertificazione è stata ampiamente delineata nella predetta circolare e costituisce un compromesso accettabile sul piano operativo. Tuttavia non è soddisfacente sul piano degli effetti e finisce, di fatto, per svuotare la norma della sua capacità di impedire il verificarsi di frodi tradendone lo spirito.

Vuoi dare più valore alla tua pensione? Vieni a vivere in

Costa Rica

La tua casa nella favolosa baia Flamingo da € 78.000

Informazioni e opuscoli
Numero Verde
800 13 43 56

MIRCA

A.R.P.

I TIPI DI OBBLIGHI

LE SOLUZIONI E LA P.A.

I risvolti fiscali

Pagamenti vincolati alla regolarità

Salta il corrispettivo del subappaltatore che non dimostra di aver versato le imposte

Ornella Lacque

Il regime della responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori per le ritenute Irpef e Iva relative ai contratti di appalto o di subappalto di opere, forniture e servizi è stato modificato dal decreto legge 83/2012 che ha sostituito il comma 28 dell'articolo 35 del Dl 23/2006.

Con le nuove disposizioni, in vigore dal 12 agosto scorso, viene meno la responsabilità in solido del committente con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, legata al versamento all'ente del ritenute fiscali sul lavoro dipendente, dovute dall'appaltatore o dal subappaltatore in relazione all'appalto.

La responsabilità solidale per gli obblighi fiscali, è bene precisarlo, si applica nei contratti di appalto e di subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti Iva e, in ogni caso, dai contribuenti Ires indicati dagli articoli 75 e 74 del Tuir (enti non commerciali), mentre da questo fronte sono esclusi le prestazioni appaltate dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006).

Questa responsabilità, che rimane circoscritta al solo rapporto tra appaltatore e subappaltatore, è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto e non ha più il limite temporale delle due anni dalla cessazione dell'appalto, precedentemente fissato dal Dlgs 163/2006.

Nello specifico, le modifiche al comma 28 stabiliscono che i soggetti responsabili in solido dei versamenti sono l'appaltatore e il subappaltatore e preve-

dono che la responsabilità riguarda, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, l'Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto.

Il vincolo solidale in capo all'appaltatore viene meno se quest'ultimo, prima del pagamento del corrispettivo, che il subappaltatore ha correttamente adempiuto gli obblighi fiscali scaturiti alla data del pagamento del compenso.

Anziché controllare materialmente i versamenti, l'appaltatore può richiedere al subappaltatore un'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi, anche tramite un'asseverazione rilasciata da un professionista abilitato o da un Caf Imprese. Nel frattempo, può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione da parte del subappaltatore.

Il ruolo del committente

Il committente è invece vincolato al solo controllo degli adempimenti fiscali: pertanto, deve richiedere all'appaltatore, sempre prima del pagamento del corrispettivo, l'esibizione della documentazione che attesta l'assolvimento degli obblighi fiscali sia da parte di quest'ultimo sia dagli eventuali subappaltatori, scaturiti alla data del pagamento del compenso.

Se l'appaltatore non produce i documenti che provano gli avvenuti versamenti, il committente può sospendere il pagamento di quanto dovuto per gli avvenuti lavori. Per effetto del-

la nuova disciplina, il committente diventa destinatario di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 5 mila euro, che scatta qualora questi abbia provveduto al pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver prima eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei versamenti fiscali, che risultino poi irregolari.

I chiarimenti delle Entrate

Con la circolare 40/2012, l'agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sugli aspetti più critici delle nuove disposizioni, come la decadenza dei relativi effetti e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell'Iva.

La circolare specifica che le disposizioni relative alla verifica da parte del committente/appaltatore sull'esecuzione dei corretti obblighi fiscali trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12 agosto 2012 e per i pagamenti effettuati a partire dall'1 ottobre 2012.

Sulla documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare la regolarità dei versamenti, la circolare afferma che, in alternativa alle asseverazioni rilasciate dai professionisti e dai Caf, è valida anche una dichiarazione sostitutiva (in base al Dpr 445/2000) con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti (si veda la pagina a fianco).

I documenti da verificare

Le registrazioni e le attestazioni che è opportuno monitorare ai fini della responsabilità solidale

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Le comunicazioni obbligatorie (Co) sono quelle che i datori di lavoro devono trasmettere in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Visionando il modello di comunicazione preventiva obbligatoria (Unilav) che l'appaltatore/subappaltatore deve aver inviato online al Centro per l'Impiego entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro, il committente/appaltatore può così verificare che l'assunzione dei lavoratori impiegati nell'appalto/subappalto sia stata effettuata correttamente.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Il libro unico del lavoro (Lul) è il documento che ha sostituito i vecchi libri obbligatori (libro matricola e libro paga). Il committente/appaltatore, richiedendone una copia all'appaltatore/subappaltatore, avrà una precisa documentazione sullo stato occupazionale dell'impresa, con la possibilità di analizzare tutti gli aspetti inerenti alla regolare gestione dei rapporti di lavoro: profili retributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali, aspetti sostanziali di inquadramento contrattuale, rispetto degli orari di lavoro.

F24

È il modello con il quale si effettuano tutti i versamenti relativi a imposte, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. È opportuno verificare che i pagamenti di Irpef, Iva, Inps e Inail siano stati effettuati nei termini previsti. Nel caso, ad esempio, di verifica di un F24 relativo alle ritenute dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore, il committente deve tener conto che il versamento dei contributi Inps e delle ritenute fiscali scade il 16 del mese successivo a quello di competenza, mentre per il prelievo Inail - se non rateale - il pagamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio.

DURC

Il committente privato può chiedere all'appaltatore il documento unico di regolarità contributiva che attesta l'assolvimento da parte dell'impresa appaltante degli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile. Il DURC può essere richiesto dal committente, dal consulente del lavoro o dagli intermediari abilitati, e deve contenere il risultato delle verifiche effettuate dai tre enti. Il DURC non basta, però, a controllare se l'appaltatore ha rispettato tutti gli obblighi nei confronti dei dipendenti.

ASSEVERAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE

L'asseverazione rilasciata dai soggetti abilitati attesta la regolarità dei versamenti all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e quelli dell'Iva sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto. In alternativa, è valida anche una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del Dpr 445/2000), con cui l'appaltatore/subappaltatore garantisce l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

GLI ALTRI CASI

1) LAVORO

Tutelati dipendenti e collaboratori

La responsabilità solidale negli appalti si estende anche agli obblighi di carattere retributivo, contributivo e assicurativo. In questo campo, per le prestazioni appaltate pubbliche vige un regime particolare (si veda l'articolo alla pagina successiva). Per quelli privati, in base al Dlgs 276/2003, il committente/imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi - comprese le quote di Tfr - e a versare i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Resta invece escluso da qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'adempimento. Il vincolo di solidarietà tra i soggetti interessati dall'appalto sussiste nel limite temporale di due anni dalla cessazione dell'appalto o del subappalto: questo limite è da intendersi con riferimento all'appalto in generale ovvero - nelle ipotesi di responsabilità nei confronti dei subappaltatori - con riferimento al termine del singolo lavoro di subappalto (nota del Lavoro 7/2012).

Sugli obblighi retributivi, il ministero del Lavoro ha precisato, con la circolare 5/2012, che la determinazione dei trattamenti minimi da garantire ai lavoratori impiegati nell'appalto è affidata all'autonomia contrattuale collettiva, nel rispetto sia delle tariffe minime previste dalla contrattazione, sia delle norme contrattuali relative al personale nei casi di cambio di appalto. Questo

principio è ancora più stringente nel campo dell'edilizia, dove l'applicazione della sfera economico-normativa del Ccnl (inclusa la contribuzione agli enti bilaterali) è un requisito essenziale per il rilascio del DURC. Per la solidarietà sul Tfr, il decreto semplificazioni (Dlgs 2/2012) ha chiarito che è riferita alle sole quote di trattamento del fine rapporto maturate nel periodo di esecuzione del contratto di appalto, eliminando quindi ogni ipotesi interpretativa volta ad addebitare al responsabile in solido l'intero ammontare del Tfr dovuto al lavoratore dell'appaltatore/subappaltatore. Inoltre, per una maggiore tutela dei lavoratori, è prevista l'azione diretta da parte dei dipendenti dell'appaltatore - che abbiano partecipato al momento della proposizione della domanda. Così come per l'aspetto retributivo, la responsabilità solidale per i contributi previdenziali e i premi assicurativi è sempre riferita agli importi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto. La circolare Inps 106/2012 chiarisce che il regime di solidarietà tutela tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, quindi non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli impiegati nell'appalto con altre tipologie contrattuali (come i collaboratori a progetto).

O.L.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2) SICUREZZA

Anche gli infortuni risarcibili in pool

Gabriele Taddia

La responsabilità solidale coinvolge anche la sicurezza sul lavoro. Al committente e all'appaltatore un sinistro potrebbe costare davvero caro, non solo in termini di responsabilità penale ma anche in quanto ad obblighi risarcitori. Occorre infatti ricordare che il quarto comma dell'articolo 26 del Dlgs 81/2008 prevede che l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato da parte di Inail o Ipsoma. È il tipico caso dell'infortunio occorso a un lavoratore a causa della non corretta o addirittura della mancata adozione di cautele per la prevenzione degli infortuni, che deriva dalla contemporanea presenza di più imprese in un unico ambiente di lavoro per opere affidate in appalto o in subappalto. Se viene accertata la responsabilità del committente, appaltatore o subappaltatore per un difetto di coordinamento, tutte le parti sono responsabili solidalmente nel risarcire al lavoratore la quota di danno non coperta dagli istituti previdenziali pubblici.

Al contrario, la responsabilità solidale per infortunio è esclusa per i rischi propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Il mancato completo indennizzo del lavoratore ad-

opera di Inail o Ipsoma si verifica piuttosto spesso, perché i parametri risarcitori degli istituti previdenziali sono sempre decisamente più bassi rispetto ai valori riconosciuti dai tribunali civili, ai quali può rivolgersi il lavoratore per ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito dell'infortunio. Il lavoratore può esercitare la rivalsa per ottenere la differenza fra il risarcimento corrisposto dall'istituto e quanto sarebbe dovuto in base ai parametri civili, indipendentemente dai confronti del committente o dell'appaltatore. Stesso discorso quando il lavoratore non è regolarmente contrattualizzato e pertanto non è indennizzato in nessun modo dagli istituti previdenziali: in tal caso, per il lavoratore assunto "in nero" o comunque con forme contrattuali che non prevedono copertura assicurativa pubblica, l'intero ammontare del risarcimento sarà dovuto solidalmente dalle parti interessate.

Appare evidente come sia di fondamentale importanza il ricorso rispetto alle nuove disposizioni previste dall'articolo 26 in tema di coordinamento, documento unico di valutazione dei rischi interferenziali e rigoroso risarcimento di tutti coloro che operano nell'azienda o nel cantiere per verificare il corretto inquadramento contrattuale. Solo così l'imprenditore può dirsi al sicuro dai rischi di rivalsa connessi alla responsabilità solidale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANDE E RISPOSTE

1 Sinistri, conta l'interferenza

Chi può essere coinvolto e per quali infortuni nei risarcimenti del danno, per un sinistro derivante da interferenza?

L'articolo 26 del Tuir sicurezza (Dlgs 81/2008) al comma 4 specifica che la responsabilità solidale coinvolge l'imprenditore committente

(e pertanto sembra escludere il committente "privato"), l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sempre che ovviamente abbiano avuto un contributo causale rispetto all'infortunio. Rimangono espressamente esclusi gli infortuni che derivano dai rischi propri di ciascuna attività, non causati dall'interferenza fra più imprese. Si tratta di infortuni che si sarebbero comunque verificati anche se vi fosse stata una sola lavorazione in corso nell'azienda o nel cantiere.

2 Durc senza legami

L'adempimento contributivo o fiscale di uno dei soggetti della filiera dell'appalto può essere di impedimento per ottenere il Durc?

Il Durc è il certificato che attesta la regolarità di un'impresa per quanto concerne i versamenti dovuti

all'Inps, Inail e Cassa edile. L'interpolo del Lavoro n. 3/2010 ha chiarito il regime di responsabilità solidale che lega un soggetto richiedente il Durc, con posizione regolare nei confronti degli Istituti, e un altro soggetto con posizione debitoria: lo status del secondo non influisce il rilascio della certificazione al primo. Infatti, il documento attesta la regolarità contributiva riferita al rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa richiedente e gli enti.

3 Cosa rischia il committente

Cosa accade in caso di mancata osservazione degli obblighi di verifica fiscale in materia di appalti?

In caso di mancata verifica, scatta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore: l'appaltatore risponde in solido, nel limite dell'ammontare del

corrispettivo dovuto. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche all'appaltatore. Per il committente che omette di verificare la correttezza degli adempimenti, scatta la sanzione amministrativa che può andare da 5 mila fino a 200 mila euro, sebbene questi non sia soggetto al vincolo della solidarietà con i soggetti coinvolti a vario titolo nella "catena" dell'appalto.

4 Informazioni da certificare

Oltre all'asseverazione quale certificazione alternativa è possibile per escludere la responsabilità solidale?

La circolare 40/E/2012 delle Entrate precisa che è anche valida una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore

indica il periodo di liquidazione Iva, specificando se è scaturito un debito o se è stato applicato il regime Iva per cassa o la disciplina del reverse charge sulle fatture oggetto del contratto; il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate; gli estremi del modello F24 relativo ai versamenti effettuati; che l'Iva e le ritenute versate comprendono quelle relative al contratto di appalto/subappalto.

“La missione dell'uomo è di essere uomo”

Eduard Douwes Dekker, scrittore



TRADAMIX®
il modo naturale di essere uomini

Se vuoi saperne di più parlare con il tuo medico

TRADAMIX®
il modo naturale di essere uomini

Approfondisci gli studi scientifici:
www.tradamix.com

Formulazione brevettata

DISPONIBILE IN FARMACIA
PRODOTTO E DISTRIBUITO DA TRADAPHARMA DOO

TRADAMIX®: MARCHIO REGISTRATO, DI PROPRIETÀ TRADAPHARMA S.p.A.

I TIPI DI OBBLIGHI

Le chance operative

Come fare



I profili di responsabilità dell'appaltatore, del subappaltatore e di verifica da parte del committente in materia fiscale in base all'articolo 13 ter del D.l. 83/2012

LA PROVA

• L'appaltatore e il subappaltatore dovranno, prima di ricevere il corrispettivo per le prestazioni effettuate, dare prova mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Dpr 445/2000 (autocertificazione), oppure mediante asseverazione rilasciata dal professionista abilitato ai sensi del Dlgs 241/77 o dal responsabile del Caf, di aver versato all'erario sia le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente sia l'Iva, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.

• Le conseguenze giuridiche in cui potranno incorrere l'appaltatore e il subappaltatore per aver rilasciato una dichiarazione sostitutiva mendace potranno essere sia di natura penale sia di natura civile. La falsità di tali dichiarazioni integrerà la corrispondente fattispecie di falsità in attestazioni a pubblico ufficiale.

LE PRINCIPALI CRITICITÀ IRRISOLTE

• I confini dell'ambito applicativo della disposizione non sono stati delineati in maniera specifica (sono interessati solo i contratti d'appalto o anche i contratti d'opera e di fornitura?).

Due vie per l'attestazione

Autocertificazione dell'impresa o asseverazione del professionista

Alessandro Rota Porta
Alberto Rubba

Gli obblighi di verifica fiscale introdotti dal decreto legge 83/2012 hanno posto aziende e intermediari di fronte a nuovi adempimenti, tutti da comprendere e "testare". L'agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 40/E/2012 per chiarire l'iter utile alla verifica della regolarità tributaria da parte del committente e dell'appaltatore (si veda anche l'articolo nella pagina precedente).

Documenti e adempimento
Sono state definite sia la documentazione probatoria che deve essere prodotta sia le modalità per acquisirla. La circolare 40 ha infatti illustrato le "prove" che l'appaltatore/subappaltatore deve fornire per di-

mostrare il regolare versamento dell'Iva e delle ritenute, scaturite dalla data del pagamento del corrispettivo:
- indicare il periodo di versamento dell'Iva (evidenziando il regime) e delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente riferiti all'appalto;
- riportare gli estremi dei relativi modelli F24;
- affermare che gli stessi includono gli importi riferibili al contratto di appalto/subappalto.

Quanto alle modalità di attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali, sono consentite due alternative, entrambe valide per consentire al committente di "subentrare" alla sanzione amministrativa prevista per il mancato controllo e all'appaltatore per svincolarsi dalla solidarietà: il ricorso a una

dichiarazione sostitutiva, cioè a un'autocertificazione, contenente le specifiche di cui sopra, oppure a un'asseverazione rilasciata da un professionista abilitato o da un responsabile di un Caf-impresa. Nel caso dell'asseverazione, il professionista dovrà mettersi nella veste di "controllore" e verificare la documentazione che potrebbe essere oggetto di autocertificazione da parte dell'interessato.

Effetti civili e penali

Dato che la finalità della documentazione utile al controllo della regolarità fiscale, è opportuno tracciare il quadro dei rischi che si possono verificare nell'ipotesi in cui queste ultime dovessero rivelarsi mendaci. Le conseguenze giuridiche in cui potrà incorrere il profes-

sionista che mendacemente assevera la regolarità fiscale dell'appaltatore o del subappaltatore potranno essere sia di natura penale sia di natura civile. L'ipotesi di reato configurabile è quella di cui all'articolo 483 del codice penale, «falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico». Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che siano state presentate in forma alternativa rispetto alla sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale sono considerate, infatti, ai fini penali, come rese a pubblico ufficiale. La falsità di queste dichiarazioni, pertanto, integrerà la corrispondente fattispecie di falsità in attestazioni a pubblico ufficiale.

Se invece il professionista o il responsabile del centro di assistenza fiscale dovesse asseverare quanto richiesto dalla norma a seguito di induzione al falso da parte dell'appaltatore o del subappaltatore, non incorrerà in alcun reato per carenza di elemento soggettivo.

Anche l'appaltatore e il subappaltatore, nel caso di asseverazioni mendaci, saranno chiamati a rispondere penalmente in concorso con il professionista, mentre, sotto il profilo civilistico, assumeranno la qualifica giuridica di obbligati in solido con i subappaltatori verso l'erario per gli oneri versamenti fiscali di questi. Alle stesse conseguenze penali e civili andranno incontro l'appaltatore e il subappaltatore per aver rilasciato una dichiarazione sostitutiva mendace.

DI PIERLUIGI RIVIERA

La pubblica amministrazione

Il contratto con l'ente sfugge alla tagliola

Niente solidarietà, ma se l'azienda ha debiti fiscali stop ai compensi

Luca Savelli

Quando la commessa è pubblica, le regole sulla responsabilità solidale cambiano. Dal punto di vista fiscale, ad esempio, il vincolo che lega le imprese con i subappaltatori è del tutto escluso. Mentre sotto il profilo contributivo, più che di solidarietà si può parlare di intervento sostitutivo.

Dal punto di vista tributario, qualsiasi versamento legato ad appalti pubblici di lavori, servizi o forniture è condizionato: prima di effettuare il pagamento di importi oltre i 10 mila euro, la Pa deve verificare se esistono, a carico dell'appaltatore, cartelle esattoriali insolite per un ammontare complessivo pari almeno a 10 mila euro. La verifica è effettuata inoltrando una richiesta ad Equitalia che, entro 5 giorni, comunica l'esito dell'indagine (articolo 48-bis Dpr 602/1973 e Dm 40/2008).

Se non risultano insolvenze, o se Equitalia non risponde nel termine previsto, l'amministrazione può pagare i lavori, servizi o forniture. Se invece vengono rilevati inadempimenti, la richiesta della Pa equivale a segnalazione della circostanza all'agente competente per ter-

ritorio, che si attiverà per la riscossione delle somme. La comunicazione all'amministrazione conterrà l'indicazione dell'ammontare del debito dell'appaltatore, comprensivo di spese esecutive e interessi di mora, e preannuncerà anche l'intenzione dell'agente di procedere alla notifica dell'ordine di versamento.

Per i 30 giorni successivi, l'amministrazione non può pagare all'appaltatore le somme corrispondenti al debito rilevato. Se durante la sospensione e prima della notifica dell'ordine di versamento, l'appaltatore dovesse adempiere ai suoi obblighi, o dovessero intervenire provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o lo riducono, Equitalia lo comunica alla Pa, indicando l'importo che potrà essere saldato all'appaltatore.

Il Dm 6/2012 ha inoltre specificato che, pur in presenza di debiti tributari, la Pa è comunque tenuta a procedere al pagamento, in favore dell'appaltatore, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo di spese e interessi di mora, e che il mancato pagamento costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Se il debito accumulato dall'appaltatore di lavori, servizi o forniture riguarda invece le retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, scatta l'intervento sostitutivo della stazione appaltante nel sal-

do degli importi spettanti ai dipendenti.

In base all'articolo 5 del Dpr 207/2010, il funzionario pubblico (il responsabile del procedimento) prima invita per iscritto l'appaltatore a provvedere al pagamento entro 15 giorni, durante i quali la richiesta può essere contestata dall'appaltatore. In tal caso, le richieste e le relative contestazioni vengono trasmesse dal funzionario alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Se, invece, l'appaltatore non provvede entro il termine assegnato, non contesta la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo l'importo dalle somme dovute all'appaltatore. Regole identiche per le inadempienze retributive del subappaltatore. Ma, in tale ipotesi, l'amministrazione potrà intervenire in favore dei lavoratori, a condizione che sia stato previsto già nel bando il pagamento diretto, da parte della Pa, delle prestazioni rese dal subappaltatore.

In caso contrario, scatta invece il meccanismo previsto dall'articolo 18, comma 6, del Codice appalti, in base al quale l'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza, da parte del subappaltatore, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

DI PIERLUIGI RIVIERA

EDICOLA E ONLINE

LA COLLANA



Contratti commerciali: a novembre gli appalti

Dici volumi in edicola a partire da oggi per analizzare tutto il settore della contrattualistica civile. Dopo il primo appuntamento con «Amministrazione e franchising», il 12 novembre uscirà il manuale dedicato agli appalti.

Prezzo: 9,90 euro in edicola con il quotidiano ogni lunedì

LA GUIDA



Tutti i contributi 2012 nel manuale del lavoro

L'edizione 2012 di «Amministrazione del personale» contiene gli importi dei contributi previdenziali aggiornati. Schemi, tabelle e fascimile guidano il responsabile del personale, il consulente del lavoro e gli altri operatori.

Prezzo: 35,90 euro in formato cartaceo e 37,80 euro come e-book



"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" Art. 53 della Costituzione

Università Cattolica del Sacro Cuore

Master Universitario in

Diritto Tributario II edizione

Direttore: Prof. Maurizio Logozzo, Ordinario di Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Consiglio Scientifico: Prof. Enrico De Mita, Emérito di Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Prof. Gaspare Falsitta, Emérito di Diritto Tributario, Università degli Studi di Pavia; Prof. Gianfranco Gaffuri, Ordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi di Milano; Prof. Maurizio Logozzo, Ordinario di Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Prof. Francesco Tesoro, Ordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi di Milano - Bicocca

Il Master è finalizzato ad assicurare un'adeguata e completa preparazione in materia tributaria, con riguardo sia all'ordinamento tributario nazionale che all'ordinamento tributario comunitario e internazionale. Il corpo docente è composto da autorevoli professori di Diritto Tributario insieme a qualificati professionisti, al fine di integrare i profili teorici con gli aspetti pratici della materia. È prevista la possibilità di iscrizione ai singoli moduli in cui è strutturato il Master per tutti i professionisti interessati alla materia tributaria. Già per la scorsa edizione il Master ha ottenuto l'accertamento per il riconoscimento dei crediti formativi professionali da parte degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro di Milano

Informazioni: www.unicatt.it/diritto tributario

Master Universitario di secondo livello

Durata: novembre 2012 - luglio 2013

Sede: Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Programma: 400 ore di didattica, 65 CFU

Frequenza: venerdì full-time e sabato part-time, 9.00-13.00

Termine info domanda di iscrizione: 5 novembre 2012

In collaborazione con:



S.A.P. LUIGI MARTINO

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano



UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

I controlli

Le verifiche a carico della amministrazione appaltante prima di ogni pagamento

Fisco	Retribuzioni	Contributi
Per pagamenti superiori a 10 mila euro, l'amministrazione chiede ad Equitalia se, a carico dell'appaltatore, esistono cartelle esattoriali insolite	Il funzionario responsabile del procedimento invita l'appaltatore (o il subappaltatore) a pagare i lavoratori entro 15 giorni	La pubblica amministrazione acquisisce d'ufficio il DURC (documento unico di regolarità contributiva) per ogni pagamento, collaudo e saldo finale
In caso negativo, può pagare all'appaltatore l'importo dovuto	L'appaltatore può contestare la richiesta di pagamento	Se manca la regolarità, la Pa trattiene l'importo del debito dalla somma dovuta
In caso affermativo, non può effettuare il pagamento, per i 30 giorni successivi, della sola parte corrispondente al debito	Dopo la contestazione, il funzionario trasmette la documentazione alla direzione provinciale del lavoro	Se il DURC dell'appaltatore è irregolare per 2 volte consecutive, il funzionario propone all'ente la risoluzione del contratto
In ogni caso, è tenuta a pagare le somme eccedenti l'importo del debito	Se l'appaltatore non adempie nei termini o non contesta, la Pa paga direttamente i lavoratori	Se il DURC del subappaltatore è irregolare per 2 volte consecutive, il funzionario pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto e segnala il fatto all'Autorità contrattuali
Il mancato pagamento costituisce violazione dei doveri d'ufficio	Le retribuzioni sono detratte dall'importo dovuto dalla Pa	Prima della pronuncia della Pa, appaltatore e subappaltatore possono controbattere entro 15 giorni

DURC

Contributi evasi: ci pensa la Pa

■ Negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture quando il contratto riguarda i contributi non versati, interviene la pubblica amministrazione.

Per accertare la regolarità contributiva dell'appaltatore durante la fase esecutiva del contratto, la stazione appaltante deve acquisire d'ufficio il DURC (documento unico di regolarità contributiva) da Inps, Inail (e cassa edile per i costruttori) prima di procedere al pagamento, ovvero al funzionario incaricato di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, nonché prima di emettere il certificato di collaudo e di regolare esecuzione, o di effettuare il saldo finale. La richiesta del DURC dovrà essere inoltrata agli enti previdenziali anche per il subappaltatore.

La spia rossa si accende quando il responsabile del procedimento ottiene un DURC negativo, dal quale cioè risulta che l'appaltatore o il subappaltatore non hanno versato i contributi

al lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto.

A questo punto, l'amministrazione dovrà comunicare all'ente previdenziale la volontà di attivare l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 4 del Dpr 207/2010. Ricevuta la richiesta dell'amministrazione, l'ente previdenziale dovrà aggiornare la situazione contributiva del soggetto inadempiente e comunicare al responsabile del procedimento, ovvero al funzionario incaricato di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, le coordinate bancarie per il pagamento.

In tal caso, come per le retribuzioni, il funzionario trattiene dal certificato di pagamento l'importo pari al debito segnalato, che sarà versato dall'amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa per i costruttori, la cassa edile.

Con una sola differenza. In questa ipotesi, sulla somma corrisposta all'appaltatore o al subappaltatore viene operata una

ritenuta pari allo 0,50%, che potrà essere svincolata solo in occasione della liquidazione finale, sempre che il DURC non segna altre inadempimenti.

Se l'amministrazione ottiene per due volte consecutive un DURC irregolare dell'appaltatore, il responsabile del procedimento deve invece acquisire una relazione particolareggiata predisposta dal direttore del lavoro (o dal direttore dell'esecuzione, cui seguirà la sua proposta di risoluzione del contratto. Non senza tuttavia aver dapprima contestato gli addebiti all'appaltatore ed aver assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Stesso sorte toccherà al subappaltatore, sempre se presenta un DURC negativo per due volte consecutive. In tal caso, dopo aver concesso al soggetto inadempiente la possibilità di controbattere la stazione appaltante pronuncerà la decadenza dell'autorizzazione al subappalto e segnalerà il fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per l'inserimento della notizia nel casellario informatico.

L.Sa.

DI PIERLUIGI RIVIERA